

Codice A2204A

D.D. 14 marzo 2026, n. 342

Fondazione Ente Casalegno sotto il titolo di S.Giuseppe ONLUS con sede in Trino (VC). Estinzione d'ufficio ai sensi degli artt. 27 e segg. del C.C e per gli effetti dell'art.34 del D.M 106/2020.



ATTO DD 342/A2204A/2026

DEL 14/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 – WELFARE

A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità

OGGETTO: Fondazione Ente Casalegno sotto il titolo di S.Giuseppe ONLUS con sede in Trino (VC). Estinzione d'ufficio ai sensi degli artt. 27 e segg. del C.C e per gli effetti dell'art.34 del D.M 106/2020.

Premesso che:

- la Fondazione Ente Casalegno sotto il titolo di S. Giuseppe ONLUS (d'ora in poi "Fondazione"), con sede nel Comune di Trino (VC), in via Pasubio, 4, C.F. 80000530024, già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata e l'approvazione dello Statuto con determinazione dirigenziale n. 322 del 07/11/2003 ed è stata iscritta al Registro regionale centralizzato provvisorio con il n. 289 del 19/11/2003 acquisendo in pari data la personalità giuridica privata (ex D.P.R 361/00);

- nell'anno 2003, la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento alla qualifica di ONLUS attraverso l'iscrizione all'Anagrafe Unica, ai sensi del D.lgs n.460/97;

- l'art. 34 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n.106 del 15 settembre 2020, prevede la cancellazione dell'anagrafe delle ONLUS e la richiesta di iscrizione delle stesse al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro il 31 marzo 2026;

- il mancato adeguamento al D.M.106/2020 di cui sopra, comporta, a norma dell'art. 34, co. 14, l'insorgere dell'obbligo di devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'articolo 10, co. 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, a seguito di liquidazione dell'Ente;

Dato atto che:

- dall'istruttoria posta in essere dal Settore regionale competente, è risultato che l'Organo Amministrativo della Fondazione risultava decaduto e non idoneo a deliberare i provvedimenti amministrativi necessari alla prosecuzione delle attività e/o allo scioglimento della stessa;

- l'Ente non si configura a controllo pubblico, come recitano gli artt.3 e 4 dello Statuto vigente della

Fondazione: art.3 “l’Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione di cinque componenti compreso il Presidente, la cui nomina è attribuita all’Ordinario diocesano. A questo stesso è attribuita la nomina di un Consigliere”; art.4 “al Parroco pro tempore spetta la designazione di un Consigliere, anche nella sua persona. Gli altri due membri saranno designati dal Sindaco del Comune di Trino”;

- a seguito di un incontro con il Comune di Trino e il Settore regionale competente, si è appreso che la Fondazione non perseguiva più il proprio scopo statutario e che l’unico membro reperibile del Consiglio di Amministrazione era il Presidente, se pur decaduto. Si è pertanto convenuto di far produrre la documentazione necessaria allo scioglimento dell’Ente tramite il Comune di Trino;

- dalle risultanze dell’incontro sopra menzionato, il Settore regionale competente inviava nota al Comune di Trino (Prot. Reg. n.1708/A2204A del 26/01/2026), con la quale chiariva che, in riferimento all’art. 23 dello Statuto vigente della Fondazione, ai fini dell’individuazione del soggetto cui devolvere l’eventuale patrimonio residuo esaurita la liquidazione (ai sensi degli artt. 11 e seg. disp. att. c.c.), si potevano individuare soggetti privati aventi finalità statutaria analoga a quella della Fondazione, i quali fossero iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o nel Registro delle Persone Giuridiche Private istituito sia presso le Prefetture, sia presso le Regioni e si comunicava la documentazione necessaria ai fini dell’estinzione dell’Ente, ai sensi degli artt. 27 e segg. del C.C.;

- l’art.23 dello Statuto vigente della Fondazione recita: “(...) in caso di scioglimento per qualunque causa, l’Ente ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge;

- per ottemperare all’art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662, si fa riferimento al modulo di richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione ONLUS, da inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Preso atto che

- con nota Prot. Reg. n.5510/A2204A del 4/03/2026, il Comune di Trino dava riscontro alla nota del Settore regionale competente sopra citata, con la quale individuava l’Ente del territorio “P.A.T - Pubblica Assistenza Trinese ODV- ETS” con sede in Trino (VC), regolarmente iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), cui devolvere il patrimonio residuo della Fondazione, una volta esaurita la fase di liquidazione, e allegava:

- a) la perizia asseverata del patrimonio immobiliare della Fondazione;
- b) l’estratto del conto corrente bancario intestato all’Ente aggiornato alla data del 31/12/2025;
- c) la deliberazione del Consiglio Direttivo della “P.A.T - Pubblica Assistenza Trinese ODV- ETS” di Trino (VC), di accettazione del patrimonio residuo della Fondazione una volta esaurita la liquidazione;
- d) la relazione illustrativa sulla storia e sulla situazione attuale dell’Ente;

- dalla relazione illustrativa sulla storia e sulla situazione attuale dell’Ente redatta dall’unico consigliere reperibile (ex Presidente), risulta che la Fondazione trae la sua origine dal testamento del Monsignor Casalegno Canonico della Collegiata locale. Nell’anno 1933 si inaugura la sede dell’Ente con attività di Orfanatrofio femminile gestito dalle Suore della Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, con chiusura dell’attività nell’anno 1986. Negli anni successivi fino all’anno

2000, l'Ente non svolge alcuna attività. Nell'anno 2001 l'Ente chiede un finanziamento per eseguire un ampliamento di un'ala del fabbricato. Già a partire dall'anno 2003, l'Ente versa in una crisi economico-finanziaria e pertanto nel 2007 approva la vendita parziale dell'immobile di proprietà alla Provincia di Vercelli, con un atto di vendita sottoscritto il 28.12.2012. Successivamente nel 2016 l'Ente chiede all'ASL di Alessandria la possibilità di aprire un Centro diurno che non trova riscontro. A seguito di questa inattività prolungata nel tempo, il Consiglio di Amministrazione, in carica fino al 31.12.2024, rassegna le sue dimissioni al Sindaco di Trino e all'Ordinario diocesano di Vercelli;

- dallo Statuto vigente della Fondazione, approvato con determinazione dirigenziale n. 322 del 07/11/2003, si legge all'art. 2 che l'Ente “ (...) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo gestire e promuovere attività residenziali e territoriali a favore di minori in stato di difficoltà ed emarginazione psico-sociale ed educativa e (...) a favore di soggetti disabili per handicap psico-fisico”;

- a seguito della relazione illustrativa sulla storia e sulla situazione attuale dell'Ente di cui sopra, si evince che la Fondazione, a partire dagli anni 2000, è inattiva e non è più in grado di svolgere il proprio scopo statutario;

Dato atto che

- la consistenza del Patrimonio immobiliare e mobiliare della Fondazione è la seguente:

a) Patrimonio immobiliare composto da una parte del fabbricato, sito in Trino, in via Pasubio n.4, Categoria B/1a), Classe 4, Consistenza 1.482 m3, superficie 434 mq, con un probabile valore di mercato di Euro 173.600,00 e da terreni, classificati come aree agricole, con un probabile valore di mercato di Euro 493.196,99, come da perizia asseverata redatta in data 4/03/2026 dall'Arch. Maurizio Chiocchetti, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli al n°288;

b) Patrimonio mobiliare finanziario, come da conto corrente bancario presso una Banca locale, per un importo di Euro 291.969,79, alla data del 31.12.2025;

Visti

- l'ultimo Bilancio consuntivo dell'anno 2023 trasmesso al Settore regionale competente, approvato con verbale di deliberazione del 29/04/2024, che chiude in pareggio;

- la deliberazione del Consiglio Direttivo della “P.A.T - Pubblica Assistenza Trinese ODV- ETS ” di Trino di accettazione del patrimonio immobiliare e mobiliare residuo della Fondazione una volta esaurita la liquidazione, impegnandosi a destinarlo a finalità socio-assistenziali e/o socio-sanitarie, come prescrive l'art. 3 – Scopo, comma b) e comma f) e l'art.4 – Attività dell'Ente, comma a), b), c), d) ed m) dello Statuto vigente dell'Ente;

Ritenuto

- di ottemperare a quanto richiesto dall'art.23 dello Statuto vigente della Fondazione, in quanto il beneficiario individuato del patrimonio residuo della Fondazione, una volta esaurita la liquidazione, è l'Ente “P.A.T - Pubblica Assistenza Trinese ODV-ETS” di Trino, con sede in via Ortigara, n.6, C.F.00434220026, iscritta al RUNTS con il n. 58289 del 20/10/2022 che opera in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario;

- allo stato dei fatti sopra menzionati che sia opportuno, necessario e indifferibile procedere all'estinzione della Fondazione in questione;

Rilevato che in base allo Statuto vigente della Fondazione non esiste una disciplina specifica per la nomina del liquidatore dell'Ente e ritenuto pertanto per la sua nomina di disporre nel rispetto di quanto previsto dagli art.li 11 e ss delle disp att C.C.

Di dare atto che si demanda al Commissario liquidatore nominato dal Tribunale (ai sensi degli art.li 11 e ss delle disp att C.C.), una volta ultimata la liquidazione dell'Ente, la compilazione del modulo di richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio al beneficiario individuato, e l'invio dello stesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662;

Valutato che, per le motivazioni sopra esposte la Fondazione non persegue più le proprie finalità istituzionali avendo cessato l'attività fin dagli anni 2000 e risultando decaduto l'Organo Amministrativo, non idoneo a deliberare i provvedimenti amministrativi necessari allo scioglimento della stessa, sussistono pertanto i presupposti per dichiarare l'estinzione della Fondazione medesima, ai sensi degli artt. 27 e segg. del C.C e per gli effetti dell'art.34 del D.M 106/2020.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 27, 30 e 31 del C.C;
- Visti gli art.li 11 e ss delle disp att C.C.;
- Visto il titolo II del libro I del C.C;
- Vista la Legge n.6972 del 1890;
- Visto l'art. 14 e ss del D.P.R 616/77;
- Viste le Leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991;
- Visto l'art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662;
- Visto il D.Lgs n. 460/1997;
- Visto il D.P.R 361/2000;
- Visto il D.lgs. 207/2001;
- Visto il D.lgs 165 del 30/03/2001;
- Visto l'art.17 della Legge regionale n.23 del 28/07/2008;
- Visto l'art.34 del D.M 106/2020;
- Vista la determinazione dirigenziale n. 322 del 07/11/2003 con la quale l'Ente ha acquisito la personalità giuridica di diritto privato e ha approvato lo Statuto ad oggi vigente;
- In conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R n.1-3615 del 31/07/2001, avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private.;
- Vista la D.G.R n.39-2648 del 02/04/2001 con la quale è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche Private;

- Attestato che, ai sensi della DGR n.8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di estinzione di un Ente, le cui spese sono a carico dello stesso;
- Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione in conformità con quanto disposto dalla D.G.R n.8-8111 del 25 gennaio 2024;

determina

1) Di accertare l'esistenza delle cause di estinzione della personalità giuridica privata previste dall'art.27 e ss del Codice Civile in quanto, come indicato in premessa, la Fondazione Ente Casalegno sotto il titolo di S. Giuseppe ONLUS con sede in Trino (VC) non è più in grado di perseguire lo scopo fissato nell'atto costitutivo, avendo cessato l'attività a decorrere dagli anni 2000 e risultando decaduto l'Organo Amministrativo.

2) Di dare atto che, per gli effetti dell'art.34 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n.106 del 15 settembre 2020, che prevede la cancellazione dell'anagrafe delle ONLUS e la richiesta di iscrizione delle stesse al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro il 31 marzo 2026, il mancato adeguamento da parte delle ONLUS comporta, a norma dell'art. 34, co. 14, l'insorgere dell'obbligo di devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'articolo 10, co. 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, a seguito di liquidazione dell'Ente.

3) Di dare atto che l'art.23 dello Statuto vigente della Fondazione recita: "(...) in caso di scioglimento per qualunque causa, l'Ente ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662.

4) Di dare atto che, per ottemperare all'art. 3, comma 190 della Legge n.662/1996, si fa riferimento al modulo di richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione ONLUS, da inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cura del Commissario liquidatore, nominato dal Tribunale (ai sensi degli art.li 11 e ss delle disp att C.C.).

5) Di dare atto che il modulo da inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al punto 4) richiede di allegare l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Ente che devolve il patrimonio e l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Ente destinatario del patrimonio che verranno trasmessi unitamente al presente provvedimento al Tribunale competente per materia e territorio affinché provveda ex art.li 11 e ss delle disp. att. CC alla nomina del commissario liquidatore della Fondazione in questione.

6) Di autorizzare l'iscrizione dell'estinzione della suddetta Fondazione nel registro centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, e la devoluzione del Patrimonio residuo, ad avvenuta liquidazione, all'Ente "P.A.T - Pubblica Assistenza Trinese ODV-ETS" di Trino, con sede in via Ortigara, n.6, C.F.00434220026, iscritta al RUNTS con il n. 58289 del 20/10/2022, con il vincolo di destinazione socio-assistenziale e socio-sanitario del patrimonio acquisito.

7) Di dare atto che il patrimonio della Fondazione in estinzione è costituito dal patrimonio immobiliare, come da perizia asseverata redatta in data 4/03/2026 dall'Arch. Maurizio Chiocchetti e dal patrimonio mobiliare finanziario, come da estratto del conto corrente bancario intestato all'Ente

aggiornato alla data del 31/12/2025.

8) Di disporre per l'avvio della procedura di liquidazione dell'Ente e la nomina del liquidatore che venga seguita la disciplina dettata dagli articoli 11 e ss. disp. Att. C.C. dandone comunicazione al Tribunale competente per materia e territorio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Marco Musso